

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di martedì venticinque del mese di novembre, alle ore 11.20, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | Presidente | 7) REFRIGERI FABIO | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO | Vice Presidente | 8) RICCI SONIA | “ |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA | Assessore | 9) SARTORE ALESSANDRA | “ |
| 4) CIVITA MICHELE | “ | 10) VALENTE LUCIA | “ |
| 5) FABIANI GUIDO | “ | 11) VISINI RITA | “ |
| 6) RAVERA LIDIA | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Civita, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Ricci e Valente.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Sartore e Visini.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 830

Risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità assegnate alla Regione con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2014. Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico.



Oggetto: Risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità assegnate alla Regione con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2014.

Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e le relative deliberazioni attuative, tra cui, in particolare la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305 inerente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTE le leggi regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti rispettivamente la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2014" e il "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016";

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio



2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed in particolare il Capitolo II, art. 7 nel quale si dispone che le "Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate a prevenire e combattere ogni forma di violenza";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 e, in particolare gli articoli 5 comma 1 e 5bis comma 1;

CONSIDERATO che:

- non è ancora stato adottato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", previsto all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto legge, avente l'obiettivo di garantire azioni omogenee su tutto il territorio nazionale in tale materia e di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo;
- nelle more dell'adozione del suddetto Piano, occorre comunque procedere alla programmazione delle risorse finanziarie assegnate dal Dipartimento Pari Opportunità;
- al fine di dare attuazione al rafforzamento delle reti dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, è previsto al comma 1 dell'art. 5bis l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" che prevede, all'art. 2, gli interventi regionali in tale materia tra cui quelli finalizzati a sostenere e potenziare strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli (lettera f) e promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne (lettera g);

PRESO ATTO che non è ancora stata istituita la cabina di regia prevista all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4;

RITENUTO nelle more dell'istituzione di detto organismo e dell'adozione del Piano triennale degli interventi previsto all'art. 7 della medesima legge regionale, di procedere all'istituzione di un tavolo tecnico la cui composizione dovrà prevedere la partecipazione di dirigenti e funzionari regionali e provinciali, al fine, tra l'altro, di consolidare un modello di *governance* territoriale, definire concordemente standard qualitativi e quantitativi minimi di offerta dei servizi da rispettare nello svolgimento dell'attività di gestione amministrativa delle strutture, nonché rilevare le esigenze sul territorio per l'implementazione della rete regionale antiviolenza;

VISTI altresì, gli articoli 4, 5 e 6 della suddetta legge con i quali vengono rispettivamente individuate e stabilite, distinte per tipologia, finalità, servizi offerti, compiti e funzioni delle strutture destinate all'accoglienza delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli;



VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare il comma 44 dell'articolo 1 che attribuisce le funzioni fondamentali alla città metropolitana ed i commi 85 e 86 del medesimo articolo con i quali si attribuiscono le funzioni fondamentali alle Province, quali enti con funzioni di area vasta;

RITENUTO, nelle more della definizione delle ulteriori funzioni che la Regione può attribuire alla città metropolitana e alle Province, rispettivamente ai sensi dei commi 46 e 89 dell'art.1 della legge suddetta, di individuare le Province del Lazio quali soggetti attuatori, per l'anno in corso, della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, per valorizzare ed implementare quanto già costruito sul territorio regionale e per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula di una Convenzione tra la Regione Lazio e le Province che disciplini i rapporti tra le parti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 maggio 2014, n. 314 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2014 - Spesa corrente" con la quale si dispone la finalizzazione della somma di € 2.400.000,00 per la realizzazione di servizi destinati al benessere delle persone a rischio di esclusione sociale, tra cui le donne vittime di violenza;

RITENUTO di destinare l'importo di € 1.000.000,00 quale quota del bilancio regionale a valere sul capitolo H41908, Missione 12 Programma 04, del Macroaggregato 12 04 1.04.01.02.000 dell'esercizio finanziario 2014, a sostegno di una programmazione complessiva degli interventi contro la violenza di genere, al fine di una maggiore efficacia della stessa;

VISTO il Decreto 24 luglio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, in attuazione del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, vengono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", riferite agli anni 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 16.449.385,00, e attribuito alla Regione Lazio l'importo complessivo di € 1.892.509,36 così destinato:

- quanto ad € 853.048,22 a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti in ogni regione;
- quanto ad € 1.039.461,14 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio per un numero complessivo di 18 nuove strutture per il territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATI i risultati della ricognizione effettuata dalle Province del Lazio e trasmessi alla competente struttura della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, in ordine alle strutture che operano contro la violenza di genere sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto, di:

- a) approvare l'Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per le



- politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegnate alla Regione Lazio con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse regionali – annualità 2014”;
- b) approvare l'Allegato B, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente lo “schema di Convenzione” da stipulare tra la Regione Lazio e le Province del Lazio per disciplinare le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegnate alla Regione Lazio con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse regionali – annualità 2014”;
2. di approvare l'Allegato B, che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente lo “schema di Convenzione” da stipulare tra la Regione Lazio e le Province del Lazio per disciplinare le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere;

L'accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà luogo ad un'economia di bilancio.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Guido Fabiani)

ROMA 28 NOV. 2014



FF

Criteria e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegnate alla Regione Lazio con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse regionali – annualità 2014;

Premesso

- che il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013 n.119, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", recante le diverse misure per il contrasto e la tutela delle vittime di violenza, all'art 5 lettera d) prevede il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, puntando sul rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- che al fine di dare attuazione al potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza, all'art. 5bis comma 1 della legge suddetta si dispone l'incremento del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dello stesso;
- che il D.P.C.M. 24 luglio 2014, dispone l'assegnazione alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie provenienti dal fondo tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne e del numero delle case rifugio pubbliche e private e dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione;
- che ai fini della ripartizione delle suddette risorse le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno trasmesso alla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome i dati relativi al numero delle case rifugio pubbliche e private e dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti ;
- che per la Regione Lazio sono state indicate n. 8 centri antiviolenza e n. 7 case rifugio;
- che il D.P.C.M. sopra indicato assegna alla Regione Lazio l'importo di € 853.048,22 a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti nella regione, nonché € 1.039.461,14 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio per un numero complessivo di 18 nuove strutture per il territorio della Regione Lazio;
- che ai fini di una programmazione puntuale la struttura competente della Direzione regionale Politiche sociali ha richiesto alle Province del Lazio, con nota del 30 settembre 2014 n. 538860, la ricognizione puntuale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio;
- che detta ricognizione ha evidenziato, come la mancanza di una normativa specifica, nel tempo, abbia determinato l'istituzione di strutture antiviolenza con modalità e criteri di funzionamento non omogenei e con una diversa definizione tipologica di struttura;



- che al fine di ovviare a quanto sopra ed al fine di ricondurre tali strutture ad un disegno "sufficientemente omogeneo" si ritiene necessario concedere i contributi ai centri anti violenza e case rifugio che operano in maniera coerente con le finalità indicate nella legge regionale e conformi ai requisiti indicati agli artt. 4, 5 della medesima legge;

- che sulla base di tale criterio e dall'analisi dei dati trasmessi dalle Province risulta la presenza sul territorio delle seguenti strutture:

8 centri anti violenza così suddivisi:

Provincia di Frosinone n. 3;

Provincia di Latina n. 1;

Provincia di Roma n. 4 ;

8 case-rifugio così suddivise:

Provincia di Frosinone n.1, posti disponibili n. 7;

Provincia di Latina n. 2, posti disponibili n. 13;

Provincia di Roma n. 5, posti disponibili n. 77;

totale posti disponibili n. 97;

3 case per la semi-autonomia così suddivise:

Provincia di Roma n. 2 posti disponibili n. 14;

Provincia di Latina n. 1 posti disponibili n. 7;

totale posti disponibili n. 21;

- che, dai dati inviati dalle Province, il costo complessivo annuo delle strutture anti violenza, riferito alla gestione e all'ospitalità delle donne, risulta variabile e che pertanto non può essere considerato come parametro di riferimento;

- che la Giunta regionale del Lazio intende supportare le risorse finanziarie assegnate dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'importo di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo H41908, esercizio finanziario 2014, a sostegno della programmazione complessiva, per una maggiore efficacia della stessa.

1. Risorse Finanziarie Disponibili

Risorse statali: (D.P.C.M. 24 luglio 2014)

Le risorse statali sono destinate:

a. a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri anti violenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti in ogni regione:

€ 853.048,22

b. all'istituzione di nuovi centri anti violenza e di nuove case rifugio per un numero complessivo di 18 nuove strutture nel territorio della Regione Lazio:

€ 1.039.461,14.

Risorse regionali:

€ 1.000.000,00 esercizio finanziario 2014.



2

Le risorse regionali sono destinate a potenziare ed ampliare le azioni previste negli ambiti indicati dal D.P.C.M. 24 luglio 2014:

- a. azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche già esistenti nella regione;
- b. istituzione di nuovi centri antiviolenza;

sono destinate inoltre:

- c. all'attivazione di reti territoriali contro la violenza e al supporto degli organismi autonomi presenti sul territorio che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne vittime di violenza, delle quali dovranno farne parte le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza alle donne;
- d. al sostegno delle case di semi-autonomia;
- e. all'istituzione di una nuova casa di semi-autonomia.

2. Enti destinatari delle risorse

Sono destinatari delle suddette risorse le Province del Lazio, in qualità di soggetti attuatori della presente programmazione;

3. Soggetti beneficiari dei contributi

Gli organismi che saranno individuati dalle Province per l'implementazione delle reti territoriali contro la violenza di genere, ovvero:

i Centri antiviolenza ovvero le tipologie di strutture che svolgono attività di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e sociale;

le Case rifugio ovvero le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

le Case della semi-autonomia ovvero strutture di ospitalità temporanea per le donne che necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita, così come definite dall'art.6 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4;

4. Azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti nella regione.

Risorse destinate:

Risorse statali

€ 853.048,22

Risorse regionali

€ 749.101,78

Importo complessivo di € 1.572.150,00.



Criteria e modalità di ripartizione delle risorse

Come indicato nelle premesse, dalla ricognizione effettuata dalla competente struttura regionale, sono presenti sul territorio della Regione le seguenti strutture:

8 centri antiviolenza così suddivisi:

Provincia di Frosinone n. 3;
Provincia di Latina n. 1;
Provincia di Roma n. 4 ;

8 case-rifugio così suddivise:

Provincia di Frosinone n.1, posti disponibili n. 7;
Provincia di Latina n. 2, posti disponibili n. 13;
Provincia di Roma n. 5, posti disponibili n. 77;
totale posti disponibili n. 97;

3 case per la semi-autonomia così suddivise:

Provincia di Roma n. 2 posti disponibili n. 14;
Provincia di Latina n. 1 posti disponibili n. 7;
totale posti disponibili n. 21;

Le risorse disponibili, pertanto, sono ripartite secondo i seguenti criteri e modalità:

- a. Il contributo per gli 8 centri antiviolenza è determinato nella misura di € 30.000,00 per ogni centro;
- b. Il contributo per le 8 case rifugio è determinato nella misura di € 30,00 per ogni donna ospitata, per il numero dei posti disponibili in ciascuna struttura per 365 giorni, nel periodo 2014-2015. Il calcolo potrà essere effettuato anche su periodi non continuativi nell'arco del detto biennio ma sino alla concorrenza della somma massima del contributo assegnato;
- c. Il contributo per le 3 case di semi-autonomia è determinato nella misura di € 13,046 per ogni donna ospitata per il numero dei posti disponibili in ciascuna struttura per 365 giorni nel periodo 2014-2015. Il calcolo potrà essere effettuato anche su periodi non continuativi nell'arco del detto biennio ma sino alla concorrenza della somma massima del contributo assegnato;
- d. Per l'attivazione delle reti territoriali, di cui alla lettera c) dell'art. 1, è previsto un contributo nella misura di € 170.000,00, ripartito tra le Province del Lazio come segue:

Provincia di Roma	€ 70.000,00
Provincia di Latina	€ 25.000,00
Provincia di Rieti	€ 25.000,00
Provincia di Frosinone	€ 25.000,00
Provincia di Viterbo	€ 25.000,00

Le modalità di ripartizione delle risorse e gli importi assegnati alle Province sono rappresentati nella Tabella 1 in calce al presente allegato.

5. Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio e di semi- autonomia.

Risorse statali:
€ 1.039.461,14



Risorse regionali:

€ 280.898,215 a valere sulle risorse del bilancio regionale esercizio finanziario 2014.

Importo complessivo € 1.320.359,35

- Le risorse statali sono finalizzate a incrementare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999, secondo le disposizioni dell'art. 5 bis comma 2 lettera d) del decreto-legge 4 agosto 2013, n. 93. Le stesse sono destinate con il D.P.C.M. 24 luglio 2014 all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, per un numero complessivo di 18 nuove strutture nel territorio della Regione Lazio, stimate sulla base della popolazione residente, delle case rifugio esistenti e calcolando una media di una nuova struttura per ogni 400.000 abitanti, con un valore di € 57.747,84 per ogni nuova struttura.

Le risorse regionali sono destinate a :

- supportare l'istituzione dei nuovi centri antiviolenza e delle case rifugio;
- all'istituzione di una nuova casa della semi-autonomia nel territorio della Provincia di Roma.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse disponibili

Ai fini di dare attuazione alle disposizioni del D.P.C.M. sopra menzionato le 18 nuove strutture sono individuate come segue:

- 5 case rifugio, di cui una per ciascun territorio provinciale, con un contributo di € 70.019,96 calcolato sulla base del valore di € 57.747,84 indicato con il D.P.C.M. sopra riportato, a valere sulle risorse statali ed € 12.272,123 a valere sulle risorse regionali;
- 13 centri antiviolenza, con un contributo unitario di € 57.747,84, secondo il valore indicato nel D.P.C.M. sopra indicato, distribuiti sul territorio secondo il criterio della popolazione residente, nella misura del 45% al territorio della Provincia di Roma e del 55 % alle restanti Province, come riportato nella seguente tabella:

Provincia	Totale popolazione	Riparto	Centri	Contributo assegnato
Frosinone	497.678	2,25	2	140.039,93
Latina	569.664	2,57	3	210.059,89
Rieti	159.670	0,72	1	70.019,96
Roma	4.321.244	5,85	6	420.119,78
Viterbo	322.195	1,46	1	70.019,96
Totale	5.870.451	13	13	910.259,52

- 1 casa della semi-autonomia da istituirsi nel territorio della Provincia di Roma, con un contributo di € 60.000,00;

Per l'istituzione delle nuove strutture le province dovranno:

- tenere conto delle specifiche esigenze degli ambiti territoriale di riferimento, di concerto con i distretti socio-sanitari e con le Aziende sanitarie locali e, per la Provincia di Roma, delle esigenze di Roma Capitale;



- assicurare una diffusione equilibrata delle strutture nel territorio;
- procedere alla stipula di apposite convenzioni per la gestione delle strutture;
- accreditamento delle strutture ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e successive modifiche ed integrazioni;

6. Importi assegnati alle Province

Gli importi complessivi che si attribuiscono alle Province, determinati dalle modalità di ripartizione sopra riportate, sono assegnati come segue:

Per le azioni indicate al punto 4:

Provincia di Frosinone	€ 191.650,00
Provincia di Latina	€ 230.685,00
Provincia di Rieti	€ 25.000,00
Provincia di Roma	€ 1.099.815,00
Provincia di Viterbo	€ 25.000,00

Per le azioni indicate al punto 5:

Provincia di Frosinone	€ 210.059,893
Provincia di Latina	€ 280.079,853
Provincia di Rieti	€ 140.039,923
Provincia di Roma	€ 550.139,740
Provincia di Viterbo	€ 140.039,923

I suddetti importi saranno trasferiti secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui all'allegato B del presente provvedimento.

Tabella 1

CONTRIBUTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E DI SEMIAUTONOMIA E RETI TERRITORIALI IN ATTIVITA'										
PROVINCIA	N. 8 Centri Antiviolenza	Contributo assegnato	N. 8 Case Rifugio	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	N. 3 Case di Semi-autonomia	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	Reti Territoriali	TOTALE Contributo assegnato
	€ 30.000,00 a centro		€ 30,00 x posto letto x 365 gg.	97	1.062.150,00	€ 13,046 x posto x 365 gg.	21		Contributo fisso	1.572.150,00
FROSINONE	3	90.000,00	1	7	76.650,00	0	0	0,00	25.000,00	191.650,00
LATINA	1	30.000,00	2	13	142.350,00	1	7	33.335,00	25.000,00	230.685,00
RIETI	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00
ROMA	4	120.000,00	5	77	843.150,00	2	14	66.665,00	70.000,00	1.099.815,00
VITERBO	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00
RISORSE STATALI		240.000,00			613.048,22					853.048,22
RISORSE REGIONALI					449.101,78			100.000,00	170.000,00	719.101,78



CONTRIBUTI PER ISTITUZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO CON RISORSE STATALI										
PROVINCIA	N. 13 Centri Antiviolenza	Contributo assegnato	N. 5 Case Rifugio	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	Case di Semi-autonomia	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	Reti Territoriali	TOTALE Contributo assegnato
				35						
FROSINONE	2	115.495,68	1	7	57.747,84	0	0	0,00	0,00	173.243,52
LATINA	3	173.243,52	1	7	57.747,84	0	0	0,00	0,00	230.991,36
RIETI	1	57.747,84	1	7	57.747,84	0	0	0,00	0,00	115.495,68
ROMA	6	346.487,04	1	7	57.747,84	0	0	0,00	0,00	404.234,88
VITERBO	1	57.747,84	1	7	57.747,84	0	0	0,00	0,00	115.495,68
RISORSE STATALI	€ 57.747,84 a centro	750.721,92			288.739,20	0	0	0,00	0,00	1.039.461,12

CONTRIBUTI PER ISTITUZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E DI SEMIAUTONOMIA CON RISORSE REGIONALI										
PROVINCIA	N. 13 Centri Antiviolenza	Contributo assegnato	N. 5 Case Rifugio	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	N. 1 Case di Semi-autonomia	Numero Posti Letto	Contributo assegnato	Reti Territoriali	TOTALE Contributo assegnato
				35						
FROSINONE	2	24.544,250		7	12.272,123				0,00	36.816,373
LATINA	3	36.816,370	1	7	12.272,123				0,00	49.088,493
RIETI	1	12.272,120	1	7	12.272,123				0,00	24.544,243
ROMA	6	73.632,740	1	7	12.272,123	1		60.000,00	0,00	145.904,860
VITERBO	1	12.272,120	1	7	12.272,123				0,00	24.544,243
RISORSE REGIONALI	€ 12.272,123 a centro	159.537,600	€ 12.272,123 a centro		61.360,615	contributo fisso		60.000,00	0,00	280.898,212



2

ALLEG. alla DELIB. N. 830
DEL 25 NOV. 2014

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, C.F. _____ con sede in _____ Via _____

E

La Provincia di _____, di seguito denominata "Provincia", rappresentata dal _____ C.F. _____ con sede in _____ Via _____

PREMESSO che:

- con la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul "*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*", la Regione riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi e pertanto prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita;
- in particolare all'articolo 2 della citata legge sono indicati gli interventi regionali in materia tra cui quelli finalizzati a:
 - i. sostenere e potenziare strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli (lettera f);
 - ii. promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne (lettera g);
- con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" vengono attribuite, ai sensi dell'art. 1 comma 44 e commi 85, 86 rispettivamente le funzioni fondamentali alla città metropolitana e alle Province quali enti con funzioni di area vasta;



1

- la Regione può attribuire ulteriori funzioni alla città metropolitana e alle Province, quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi rispettivamente dei commi 46 e 89 dell'art.1 della sopra citata legge;
- con la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 314 è stato predisposto il *"Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2014 - Spesa corrente"*;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014, ai sensi dell'art. 5bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, viene attribuita alla Regione, la quota complessiva di € 1.892.509,36 di cui:
 - a) € 853.048,22 a supporto della programmazione regionale già operativa e volta ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli nonché dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche o private già esistenti nella regione;
 - b) € 1.039.461,14 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio per un numero complessivo di 18 nuove strutture per il territorio della regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che:

- nelle more della eventuale attribuzione di ulteriori funzioni, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province del Lazio, vengono individuate quali soggetti attuatori della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, per valorizzare ed implementare quanto già costruito sul territorio regionale e per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi;
- le Province del Lazio sono destinatarie delle risorse finanziarie regionali e nazionali finalizzate nell'annualità 2014 con la deliberazione della Giunta regionale _____, n. _____ per la realizzazione di interventi di supporto e sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti nel territorio regionale nonché per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio;
- l'intervento finanziario regionale e nazionale si pone quale contributo per perseguire gli obiettivi di valorizzazione ed implementazione delle strutture di contrasto alla violenza di genere sul territorio regionale, nonché per il consolidamento della relativa rete regionale;
- con determinazione della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport _____, n. _____ è stato impegnato sull'esercizio finanziario 2014 l'importo di € _____ a favore della Provincia di _____ per la realizzazione _____;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Generali)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e rappresentano le motivazioni della stessa.

Art. 2
(Oggetto)

La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione tra la Regione Lazio e la Provincia di _____ per la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere di cui alla deliberazione della Giunta regionale _____ n. _____

Art. 3
(Finalità del contratto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, al fine di consolidare un modello di governance territoriale, nonché di valorizzare ed implementare quanto già costruito sul territorio regionale in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 4
(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) **Strutture antiviolenza:** sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale e comprendono i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semiautonomia (articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);
- b) **Centri antiviolenza e Case rifugio:** sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza (articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);
- c) **Case di semiautonomia:** sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori (articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4);

Art. 5
Impegni della Provincia

Entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Provincia



43

- procederà all'avvio delle attività di cui al precedente articolo 2, dandone formale comunicazione alla Regione;
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia presenterà alla competente Direzione regionale un piano delle attività, approvato dagli organismi competenti, dal quale si possano evincere i seguenti elementi:
modalità operative e tempi di realizzazione;
quadro economico e analisi costi-benefici;
 - a presentare alla competente Direzione regionale entro il 15 marzo 2015 una relazione concernente le iniziative adottate in attuazione della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio del _____ n. _____;
 - Entro sei (6) mesi dalla comunicazione di inizio delle attività, la Provincia presenterà alla competente struttura regionale un primo rapporto intermedio relativo all'attività svolta da riproporsi con cadenza trimestrale, contenente le informazioni relative allo stato di avanzamento del lavoro, la documentazione descrittiva di dettaglio delle attività svolte e a redigere, ove occorra, note illustrative su specifiche attività;
 - Entro dodici (12) mesi dalla comunicazione di inizio delle attività, la Provincia completerà tutti gli adempimenti di propria competenza, salvo proroga da richiedere alla Regione, dietro presentazione di motivata istanza, che non potrà comunque superare i tre mesi;
 - Entro tre (3) mesi dalla data di conclusione delle attività, la Provincia dovrà inviare alla competente struttura regionale una rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle entrate ricevute per la realizzazione dell'intervento approvata con proprio provvedimento, con allegata la documentazione tecnica e contabile relativa alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 Impegni della Regione

La Regione si impegna a trasferire alla Provincia le somme determinate dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del _____ n. _____ per le azioni nella stessa individuate.

Art. 7 Tavolo Tecnico

Entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione, le parti si impegnano a formalizzare un Tavolo Tecnico, autorizzato dalla deliberazione di Giunta regionale del _____ n. _____ composto da dirigenti e funzionari regionali e da dirigenti e funzionari designati dalle Province, per consolidare un modello di governance territoriale, definire concordemente standard qualitativi e quantitativi minimi di offerta dei servizi da rispettare nello svolgimento dell'attività delle strutture, nonché rilevare le esigenze sul territorio ai fini della implementazione della rete regionale antiviolenza.

Art. 8 Modalità di liquidazione del contributo e rendicontazione

Gli importi determinati dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del _____ n. _____ saranno liquidati secondo le seguenti modalità:



il 50% degli importi assegnati per ciascuna delle azioni indicate nella suddetta deliberazione, alla stipula della presente convenzione;
un ulteriore 40% a seguito della presentazione del rendiconto delle spese relative all'acconto del primo 50%;
il saldo pari al 10% a seguito presentazione del rendiconto delle spese complessive.
La rendicontazione delle spese sostenute, presentata nei termini di cui al precedente art. 5, dovrà essere approvata con apposito atto esecutivo e validata a seguito di attività di revisione contabile.

Art. 9

Durata e rinnovo della Convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore a seguito della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per l'intera durata delle attività previste che dovranno comunque essere realizzate, fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al precedente articolo 5, entro e non oltre quindici (15) mesi dalla data di comunicazione di inizio attività.

La sua cessazione può essere richiesta, nel caso in cui: a) vengano avviate iniziative non coerenti con gli impegni assunti tali da non garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, b) non vengano rispettati gli adempimenti organizzativi e gestionali.

Art. 10

Definizione delle controversie

1. Ogni controversia, che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà, in prima istanza, sottoposta ad un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente intesa, non risolta dalle parti, è competente a decidere il Foro di Roma.

Regione Lazio
Il Direttore della Direzione regionale
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport

Provincia di

